



## TRIBUNALE DI TRANI

**Proc. n. xxxxxx R.G.**

Il G.I.,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del xxxxxx;

**letti** gli atti ed esaminata la documentazione;

**premessò:**

che la convenuta ha eccepito tempestivamente, con la comparsa di risposta, solo la decadenza dell'attrice (e non la prescrizione) dal diritto alla garanzia ex artt. 1490 ss. c.c., e che la chiamata in causa ha eccepito tempestivamente sia la decadenza che la prescrizione con riferimento, però, sempre alla azione di risoluzione e di risarcimento danni proposte dall'attrice nei confronti della convenuta;

che la domanda del compratore di risoluzione del contratto di compravendita per vizi che rendono la cosa inidonea all'uso (art. 1495 cod. civ.) non si estende al terzo fornitore della cosa, chiamato in causa dal venditore, perché l'azione in tal modo esercitata nei confronti del terzo ha un titolo fondato su un rapporto contrattuale diverso da quello che è posto alla base della domanda principale e l'obbligazione dedotta dal convenuto principale non si inserisce in giudizio, quindi, in via alternativa con quella dedotta dall'attore a carico dello stesso convenuto; ne consegue che l'eccezione di decadenza dalla garanzia opposta dal terzo chiamato in causa non può essere estesa alla domanda principale (cfr. Cass. civ., Sez. 2, n. 7863 del 19/07/1995);

**ritenuta** l'ammissibilità e la rilevanza della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e della prova per testi chieste dalla parte attrice con la memoria istruttoria depositata telematicamente il xxxxxx ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., limitatamente ai capitoli di prova nn. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, avendo gli altri capitoli circostanze irrilevanti ai fini del decidere o accertabili mediante la documentazione in atti;

**ritenuta** l'ammissibilità e la rilevanza della prova per testi chiesta dalla terza chiamata in causa con la la memoria istruttoria depositata telematicamente il xxxxxx ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., limitatamente ai capitoli di prova nn.1, 2, 3 4, 5, essendo irrilevante ai fini del decidere la circostanza articolata nell'ulteriore capitolo, non sussistendo l'opportunità della richiesta di prova delegata, ex art. 203 c.p.c., posto che il miglior reperimento della prova e ragioni di economia e speditezza consigliano di assumere le prove in questa sede (cfr., circa il potere discrezionale del Giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, Cass. civ., Sez. 2, n. 11394 del 30/05/2005);

**considerata** l'opportunità, prima dell'assunzione delle prove, per ragioni di economia processuale e tenuto conto

dell'alea del giudizio soprattutto in relazione ai profili concernenti la tempestività della domanda di parte attrice, così evitando anche i costi di possibili accertamenti tecnici, di formulare, ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa: a) pagamento, da parte della convenuta e della chiamata in causa, ciascuna nella misura del 50%, di euro 8.000,00 (importo onnicomprensivo) a titolo di risarcimento danni per gli asseriti vizi delle piastrelle per cui è causa; b) pagamento, da parte della convenuta e della chiamata in causa, ciascuna nella misura del 50%, delle spese di lite in favore della società attrice, nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge; c) compensazione delle spese di lite tra la convenuta e la chiamata in causa.

### **P.Q.M.**

- 1.** Letto l'art. 185-bis c.p.c., formula la seguente proposta conciliativa: a) pagamento, da parte della convenuta e della chiamata in causa, ciascuna nella misura del 50%, in favore dell'attrice, di euro 8.000,00 (importo onnicomprensivo), a titolo di risarcimento danni per gli asseriti vizi delle piastrelle per cui è causa; b) pagamento, da parte della convenuta e della chiamata in causa, ciascuna nella misura del 50%, delle spese di lite in favore della società attrice, nella misura complessiva di euro 2.000,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario come per legge; c) compensazione delle spese di lite tra la convenuta e la chiamata in causa.
- 2.** Ammette la prova testimoniale e la prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta chieste dalla parte attrice con la memoria istruttoria depositata telematicamente il xxxxxx ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., limitatamente ai capitoli di prova nn. 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18.
- 3.** Ammette la prova per testi chiesta dalla terza chiamata in causa con la memoria istruttoria depositata telematicamente il xxxxxx ex art. 183, co. VI, n.2, c.p.c., limitatamente ai capitoli di prova nn.1, 2, 3 4, 5.
- 4.** Autorizza tutte le parti alla prova contraria richiesta.
- 5.** Fissa per la verifica dell'esito della proposta conciliativa e, in caso di esito infruttuoso, per l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, l'udienza del xxxxxx.
- 6.** Letto l'art. 81-bis disp. att. c.p.c.: riserva all'esito dell'interrogatorio formale ammesso di fissare l'udienza per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse; riserva all'esito dell'assunzione delle prove orali ammesse (sempre in caso di esito infruttuoso della proposta conciliativa) ogni valutazione sulla ctu chiesta dalla parte attrice; dispone che l'udienza di precisazione delle conclusioni non venga fissata oltre il xxxxxx.
- 7.** Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite.

Trani, xxxxxx

Il Giudice